

DELIBERA N. 833 del 21 dicembre 2021

Fasc. Anac n. [omissis] /2021

Oggetto: Procedimento sanzionatorio UVMACT/S/[omissis] /2021 nei confronti del Comune di [omissis] ([omissis]) Regione [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei PTPCT relativi alle annualità precedenti.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 dicembre 2021;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 marzo 2018, con il quale si richiama l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale valido per il successivo triennio;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020, con il quale Il termine per l'anno 2021 è stato prorogato al 31.03.2021;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera n. 437 del 12 maggio 2021, pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021 (di seguito Regolamento sanzionatorio);

- Visto l'accertamento eseguito in data 11.10.2021 dall'Ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune [omissis] con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei PTPCT relativi alle precedenti annualità;
- Vista la comunicazione prot. n. 73782 del 12.10.2021 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti del SC/RPCT, del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 81185 del 10.11.2021, con cui [omissis], nella qualità di Segretario comunale, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico dal 1.02.2020, fra i quali [omissis], RPCT pro tempore in carica dal 30.05.2019;
- Vista la nota prot. n. 81407 del 11.11.2021, con la quale l'Ufficio integrava la notifica di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti [omissis];
- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 81185 del 10.11.2021, con la quale [omissis], rappresentava di non essere titolare della Segreteria del comune [omissis], ma di essere stata assegnata nella qualità di reggente a tempo parziale (solo per alcuni giorni a settimana) dal 23.02.2021 e di non aver ricevuto l'incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione dell'ente. Con riferimento alla mancata adozione del PTPCT, [omissis] precisava di non conoscere le motivazioni del mancato adempimento da parte dei soggetti responsabili;
- -Vista la mancanza di ulteriori controdeduzioni da parte dei membri della Giunta comunale;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è quanto segue.

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di [omissis], ha portato ad accertare dopo verifica sul sito istituzionale in data 11.10.2021, la mancata pubblicazione del PTPCT relativo al triennio 2021-2023, nonché dei Piani relativi alle precedenti annualità.

Come noto, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, co. 8, l. 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare annualmente il Piano di prevenzione della corruzione, da parte di tutti i soggetti tenuti alla sua adozione e, a norma del P.N.A., tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo politico del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Con riferimento all'individuazione dei responsabili per gli adempimenti omessi è necessario formulare alcune considerazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, considerate le diverse posizioni dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda le osservazioni presentate [omissis], le stesse si ritengono condivisibili, in quanto la stessa non avrebbe ricevuto formale incarico di RPCT del comune per il quale svolge la funzione di Segretario comunale a tempo parziale (la sede di Segreteria risulta vacante).



Pertanto, per quanto riguarda il ruolo della [omissis] non si ravvisano responsabilità non avendo ricevuto formale incarico di RPCT.

Con riferimento alla posizione della [omissis], si rappresenta che dalla documentazione in atti, la stessa ha svolto l'incarico di RPCT del Comune [omissis] dal 30.05.2019 (decreto sindacale n. 13 del 30.05.2019) fino al 1.02.2021, in quanto con decreto sindacale n. 2 del 2.02.2021 è stata nominata Segretario comunale del comune di [omissis]. Attualmente [omissis] è Segretario comunale dei comuni di [omissis] e omissis] (fonte Albo dei Segretario comunali). Pertanto, si evidenzia che [omissis] avendo terminato il proprio incarico in data 1.02.2021, ovvero in un momento antecedente alla data di scadenza per l'adozione del Piano fissata al 31.03.2020, non era più in servizio quale RPCT presso il comune di [omissis] e nessuna negligenza può esserle addebitata.

Non sono pervenute ulteriori memorie e controdeduzioni da parte della Giunta comunale in carica.

Risulta evidente che l'amministrazione comunale non ha effettuato alcuna ulteriore attività dopo la contestazione dell'ANAC, avvenuta il 12.10.2021 (avvio del procedimento sanzionatorio), periodo durante il quale il Comune non ha nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano di cui trattasi.

Si rappresenta che ad otto mesi dalla scadenza prevista dalla legge, il PTPCT relativo al triennio 2021 -2023 non è stato approvato.

Pertanto, si evidenzia una noncuranza degli obblighi di legge di cui alla 190/2012 e delle scansioni temporali degli adempimenti normativi.

Si rappresenta che l'ordinamento riconosce nell'organo di indirizzo politico il soggetto tenuto al controllo generalizzato dell'ente, sicché in termini di responsabilità l'eventuale violazione di norme delinea l'imputabilità soggettiva di *culpa in vigilando*.

L'omissione, quindi, non appare scusabile, anche alla luce degli inadempimenti pregressi.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 nella misura minima edittale (1000 euro) nei confronti dei soggetti obbligati, da identificarsi nel Sindaco, vice Sindaco e nei componenti la Giunta comunale in carica.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;

l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale

reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;

le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;

nel caso di specie, la mancata adozione del PTPCT 2021-2023 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;

sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Sindaco, del vice Sindaco e dei membri della Giunta comunale in carica, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;

l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

[omissis], Sindaco;

[omissis], vice Sindaco;

[omissis], Assessore;

[omissis] Assessore;

[omissis], Assessore;

- di disporre l'archiviazione nei confronti della [omissis], Segretario comunale a scavalco e della [omissis], RPCT pro tempore del comune di San Felice Circeo.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via Angelo Brunetti 9, 00186 ROMA), codice IBAN: IT7700103003200000004806788.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Risorse Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e



inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione, previa motivata istanza.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2021

Il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente